

Cass., civ. sez. II, del 19 marzo 2019, n. 7681

2.11 motivo è infondato.

Premesso che la sentenza impugnata non dà in alcun modo atto che le sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata intercorsa tra le sorelle G e A siano state autenticate (art. 2703 c.c.) ma neppure che la sottoscrizione apposta da quest'ultima sia stata disconosciuta dal convenuto contro il quale la scrittura stessa era stata prodotta (art. 214 c.p.c.), quanto meno nella forma prevista dal secondo comma di tale norma, trova, nella specie, applicazione il principio per cui, in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso (Cass. n. 4886 del 2007).

La ricorrente, del resto, non ha contestato (né la corte d'appello ha escluso) che le dichiarazioni contenute nei vari fogli costituissero, sul piano logico e lessicale, un unico ed inscindibile corpo: in ogni caso, non ha proposto, allo scopo di impedire che l'intero contenuto della scrittura facesse stato nei suoi confronti, la querela di falso (Cass. n. 4886 del 2007; Cass. n. 9820 del 1995). Quanto al resto, e cioè all'eccezione di nullità della clausola contenente la rinuncia alla prescrizione in conseguenza della sua mancata approvazione specifica, in violazione dell'art. 1341 c.c., la Corte rileva che, nel caso di specie, non risulta accertato, in fatto, che il contratto in questione sia stato unilateralmente predisposto dalla parte che ha beneficiato della predetta clausola, e cioè G. Né, del resto, tale contratto risulta, per il contenuto che emerge dalla sentenza impugnata, destinato a regolare una serie indefinita di rapporti.

Ed è, invece, noto che possono qualificarsi come contratti "per adesione", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (Cass. n. 6753 del 2018; Cass. n. 7605 del 2015).